

telefono
fax

Residenza governativa
Piazza Governo

Repubblica e Cantone
del Ticino

091 814 44 60
091 814 44 24

Direzione

**Dipartimento delle finanze e dell'economia
6501 Bellinzona**

Bellinzona, 25 novembre 2008

COMUNICATO STAMPA

DFE - Aperture straordinarie dei negozi durante il periodo pre-natalizio 2008

In vista del periodo pre-natalizio, il Dipartimento delle finanze e dell'economia ricorda che lo scorso 5 marzo ha autorizzato le seguenti aperture straordinarie dei negozi di ogni genere:

- lunedì 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 14 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 21 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- mercoledì 24 dicembre, chiusura alle ore 17.00
- mercoledì 31 dicembre, chiusura alle ore 17.00

Il Consiglio di Stato ha inoltre autorizzato, con decisione del 19 novembre 2008, il prolungo dell'orario di apertura nei giorni di:

- martedì 23 dicembre, fino alle ore 21.00
- martedì 30 dicembre, fino alle ore 21.00

Per quanto attiene ai diritti e alle condizioni dei lavoratori rammentiamo che gli stessi sono tutelati dalle norme della Legge federale sul lavoro (LL) e dalla relativa Ordinanza (OLL1), in particolare alle seguenti disposizioni, al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate.

Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL

Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l'occupazione durante le aperture delle domeniche 14 e 21 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.

Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL

Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 14 e/o 21 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.

Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1

Durante l'occupazione la domenica, se la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti.

Se l'occupazione alla domenica supera le 5 ore, il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore, più 11 ore consecutive di riposo giornaliero), nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo. Non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di libero.

Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1

Alla domenica non si può svolgere lavoro straordinario. Pertanto, durante l'occupazione la domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore, non potrà superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).

Riposo settimanale - art. 20 cpv. 1 LL

Il riposo settimanale deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane.

Occupazione di giovani – art. 31 LL

I giovani fino ai 18 anni compiuti, non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 14 e 21 dicembre.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Arnoldo Coduri, direttore della Divisione dell'economia, tel. 091 814 35 30

Federico Del Don, capoufficio dell'Ispettorato del lavoro, tel. 091 814 30 88.